



## **Premio di occupazione per i lavoratori delle aziende in crisi**

E' operativo il premio di occupazione. Con decreto interministeriale del 18 gennaio 2010 vengono definite le modalità con cui i lavoratori che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito, in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Il premio di occupazione, finalizzato ad incentivare la valorizzazione dei lavoratori stessi, è previsto dal decreto-legge 78/2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, ed è sperimentale per gli anni 2009 e 2010. I progetti possono includere attività produttive di beni o servizi connessi all'apprendimento. Ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione, il datore di lavoro deve sottoscrivere specifico accordo con il ministero lavoro, e, dove previsto, con le parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali. Il progetto di formazione o riqualificazione professionale elaborato dal datore di lavoro deve prevedere in modo dettagliato contenuto, durata della formazione e modalità di svolgimento. Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuto, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria. L'INPS provvede ad accantonare per ognuno dei lavoratori coinvolti nei progetti di formazione e riqualificazione, la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore stesso.

On. Dr. Massimo Bitonci - Sindaco Comune Cittadella (PD)  
Capogruppo Lega Nord V° Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione  
VicePresidente Commissione Vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti

## **Interventi di sostegno al reddito: premio di occupazione per l'anno 2010**

### **Presentazione**

Con decreto interministeriale del 18 gennaio 2010 vengono definite le modalità con cui i lavoratori che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito, in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

Il **premio di occupazione**, finalizzato ad incentivare la valorizzazione dei lavoratori stessi, è previsto dal decreto-legge 78/2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, ed è sperimentale per gli anni 2009 e 2010.

I progetti possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all'apprendimento, e riguardano:

lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà

lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga

Ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione, il datore di lavoro deve sottoscrivere specifico accordo con il ministero lavoro, e, dove previsto, con le parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali.

Il progetto di formazione o riqualificazione professionale elaborato dal datore di lavoro deve prevedere in modo dettagliato contenuto, durata della formazione e modalità di svolgimento.

#### RETRIBUZIONE PER IL LAVORATORE

Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuto, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.

L'INPS provvede ad accantonare per ognuno dei lavoratori coinvolti nei progetti di formazione e riqualificazione, la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore stesso.

*Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali*